

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO


Articoli di particolare interesse:

- Le novità del DL "Destinazione Italia" in tema di RC
- How to do business in Albania – The Real Estate New Frontier

Notizie singole:

Le novità del DL "Destinazione Italia" in tema di RC	1
Tutelabilità monitoria del credito risarcitorio	2
Azione diretta del subvettore nei confronti del committente il trasporto	3
The Real Estate New Frontier	4
News dalle istituzioni	5
Seminari e formazione	5

Recommended by The Legal 500 EMEA 2012



Le novità del DL "Destinazione Italia" in tema di RC

La notizia, diffusa lo scorso 23 novembre dal Sole 24 Ore, della scoperta di una maxi truffa alle assicurazioni automobilistiche e dello smantellamento – ad opera della Procura di Nola – di quella che l'autorevole testata definiva un'industria perfettamente efficiente specializzata nelle truffe assicurative (di cui avrebbero fatto parte oltre 400 indagati, tra cui 62 medici e 12 avvocati), assieme alle indiscrezioni, raccolte dal Sole 24 Ore, circa la probabile apertura di un nuovo filone giudiziario, a latere di quest'inchiesta, sul ruolo dei giudici di pace nella liquidazione dei falsi sinistri, concorre a spiegare il senso dell'iniziativa del Governo, che, mediante alcune disposizioni contenute nel DL "Destinazione Italia" (n.145-2013), ha introdotto incisive novità, già attualmente in vigore, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

All'evidente scopo di arginare il fenomeno delle truffe assicurative, il Governo ha introdotto varie novità: alcune, come le limitazioni alla cessione a terzi del credito risarcitorio derivante dal sinistro, possono apparire marginali; altre potrebbero apparire curiose, se il riferito fenomeno criminoso non avesse

una portata tanto vasta: è il caso della norma che stabilisce la possibilità di avvalersi, nel giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento del danno, soltanto della deposizione dei testimoni identificati sul luogo dell'incidente e nominativamente indicati nella denuncia di sinistro (salvo non siano identificati in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente), e che al contempo impone ai Giudici di verificare, nel corso del giudizio, la "eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale" e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in ipotesi di "ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni".

Ma le vere novità che il DL introduce in tema di RC da circolazione di veicoli e natanti sono altre: esso prevede infatti che il danneggiato è risarcito solo a seguito di riscontro strumentalmente (e non più, com'era stabilito in precedenza, anche solo visivamente) accertata l'esistenza della lesione; che alle assicurazioni sia attribuita la facoltà di sostituire al risarcimento per equivalente, a certe condi-

zioni, il risarcimento in forma specifica dei danni a cose e, soprattutto, che il danneggiato decade dal diritto al risarcimento laddove (in riforma di quanto attualmente previsto dall'art. 2947 c.c.) «la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

Queste novità hanno generato un acceso dibattito tra gli operatori, animato dal timore che tali misure, nel tentativo di arginare le truffe assicurative, possano invece tradursi in ultima analisi in un danno ai diritti della persona.

Appare infatti concreto il rischio che, in ragione della modifica dell'art. 2947 c.c., i diritti risarcitori (si pensi in primo luogo a quelli di natura patrimoniale e non patrimoniale cagionati dalla perdita di un congiunto, o ai danni diretti alla salute) possano andare estinti laddove si verifici la tutt'altro che improbabile eventualità che il danneggiato, nei mesi immediatamente successivi al sinistro – ossia proprio nel momento in cui questi è più sofferente e più gravemente colpito da preoccupazioni ben più gravi che correre dall'avvocato –, ometta di attivarsi per farli valere.

(continua a p. 4)

News dalle corti: diritto dei trasporti

Tutelabilità monitoria del credito risarcitorio



Le fatture contenenti l'analitica e incontestata rendicontazione delle spese sostenute a causa dell'inadempimento vettoriale possono essere oggetto di tutela monitoria.

Con ordinanza dello scorso 14 gennaio il Tribunale di Padova ha concesso la provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo ottenuto dallo Studio per conto di un proprio Cliente spedizioniere. La decisione si segnala perché prende posizione in merito alla natura dei crediti tutelabili con il ricorso per decreto ingiuntivo.

La vicenda oggetto di causa trae origine dal contratto con cui la nostra Assistita ha affidato ad un vettore italiano l'incarico relativo al trasporto di un macchinario industriale dall'Italia alla Federazione Russa. A seguito dell'inizio delle operazioni di trasporto, tuttavia, il veicolo utilizzato dal vettore veniva fermato al confine tra Bielorussia e Federazione Russa, avendo accertato le competenti autorità che il vettore non risultava in possesso dei documenti autorizzativi necessari ai fini del transito in territorio russo. A fronte di tale impedimento, la nostra Assistita, sulla base degli accordi in tal senso con la destinataria, si vedeva costretta ad affidare a proprie spese l'esecuzione della porzione residua del trasporto ad altro vettore, munito dei necessari documenti autorizzativi. A seguito della consegna del macchinario

al destinatario, lo Studio otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la fattura emessa dalla Cliente ai fini dell'addebito al vettore inadempiente delle spese dalla stessa sostenute per l'ultimazione delle operazioni di trasporto. Successivamente, il vettore proponeva opposizione al decreto, eccependo, in primo luogo, che il credito azionato dalla nostra Assistita avesse natura risarcitoria e fosse, pertanto, carente dei presupposti di liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge ai fini dell'accesso alla tutela monitoria. Il vettore eccepeva inoltre l'esimente della causa di forza maggiore ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Cliente in ordine alla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli dalla stessa lamentate.

La Cliente si costituiva nel giudizio di opposizione, chiedendo la conferma del decreto in considerazione della presunzione di responsabilità prevista dalla CMR nei confronti del vettore, in forza della quale è onere del vettore fornire la prova specifica della causa di esclusione delle propria responsabilità per i casi di perdita, avaria o ritardo nella consegna. Inoltre, alla luce della suddetta distribuzione dell'onere

probatorio, la Cliente affermava come la controparte non avesse fornito alcun elemento di prova idoneo a superare la suddetta presunzione di responsabilità.

Nella propria decisione, il Tribunale adito ha accolto le argomentazioni sviluppate nell'interesse della nostra Assistita, rilevando come il credito dalla stessa vantato, avendo ad oggetto una fattura contenente l'analitica e incontestata rendicontazione delle spese sostenute a causa dell'inadempimento del vettore, potesse legittimamente essere oggetto della tutela monitoria. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che *"l'opposizione non è fondata su prova scritta, essendo rimessa all'istruttoria la prova gravante sull'attrice/opponente che sussista la causa di forza maggiore evidenziata nell'atto di opposizione, di cui allo stato nessuna prova sussiste"*.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Padova ha quindi rigettato le richieste formulate dalla controparte, concedendo la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Alessandro Vacca – 051 2750020)

News dalle corti: diritto dei trasporti

Azione diretta del subvettore nei confronti dei committenti il trasporto

Dopo soli quattro mesi dal deposito del ricorso introduttivo (avvenuto alla fine del settembre 2013), il 28 gennaio 2014 il Tribunale di Trieste ha condannato il committente del trasporto a pagare al vettore effettivo i compensi che non gli erano stati corrisposti dal vettore contrattuale.

Il subvettore, in forza di quanto previsto dall'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ha agito nei confronti del committente il trasporto ricorrendo al procedimento di cognizione sommaria, previsto dall'art. 702 bis c.p.c., all'esito del quale il Tribunale adito ha pronunciato la citata ordinanza.

La decisione pronunciata dal Tribunale di Trieste si segnala non soltanto per i profili sostanziali, trattandosi di una delle prime applicazioni, ad opera della giurisprudenza di merito, della normativa di cui all'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ma altresì per quelli processuali.

Sotto il primo profilo, al subvettore, notoriamente parte debole delle com-

plesse vicende del trasporto di cose, è stata riconosciuta azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, coobbligati in solido, per ottenere il pagamento del corrispettivo.

Non si tratta, peraltro, di pronuncia isolata: infatti già nei mesi scorsi altre sedi dello Studio, avvalendosi del procedimento monitorio, avevano ottenuto dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano la condanna dei committenti il trasporto a pagare ai vettori effettivi i corrispettivi loro dovuti.

Dunque, più che per ragioni di carattere sostanziale, la decisione in commento si segnala piuttosto per i profili di carattere processuale: essa è stata infatti pronunciata in forma di ordinanza provvisoriamente esecutiva ed emessa all'esito del procedimento sommario disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c.

Tale disposizione (assie-

me agli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c.) regola il c.d. procedimento sommario di cognizione, procedura particolarmente snella che prevede che la conoscenza dei fatti per la decisione non venga acquisita attraverso i mezzi di prova tipici, ma attraverso un'istruttoria particolarmente semplificata la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale per la formazione del proprio convincimento potrà attingere anche a fonti di prova atipiche.

L'ordinanza che definisce tale procedimento è equiparabile in tutto e per tutto ad una vera e propria sentenza ed è appellabile nel ristretto termine di 30 giorni.

Nell'assenza di precedenti editi in materia, il provvedimento del giudice triestino appare la prima condanna ex art. 7 ter d.lgs. 286/2005 pronunciata mediante l'agile strumento processuale appena descritto.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 040 7600281)



Riconosciuta dal Tribunale di Trieste la possibilità di azionare i crediti vantati ex art. 7 ter d.lgs. 286/2005 attraverso l'agile strumento del procedimento di cognizione sommaria.

How to do business in Albania



The new Real Estate frontier



Il mercato immobiliare albanese offre importanti opportunità di investimento a seguito del recente boom locale del settore.

In un quadro di stasi economica europea, l'Albania risulta essere, a tutt'ora, uno dei pochi Paesi a registrare tassi di crescita fortemente positivi. Tra i trend in fermento ricordiamo in particolare l'ambito energetico, dove gli investimenti italiani in loco ammontano a circa 3 miliardi di euro, il tessile e dell'abbigliamento/calzaturiero (comparti di primaria importanza e occupanti il 55% dell'intero volume dell'export verso l'Italia), il turismo e il settore immobiliare, considerati, ad oggi, due dei perni fondamentali dell'economia albanese.

Forti sono gli investimenti nel campo del Real estate. A seguito del recente boom locale del settore, sempre più persone hanno deciso di investire nel mercato immobiliare albanese acquistando immobili, ap-

partamenti e soprattutto case vacanza, spinti dai bassi costi di mercato nonché dalle ricchezze e bellezze del patrimonio naturale e storico-artistico del Paese. Non è certo un caso che uno dei principali quotidiani a livello mondiale, il New York Times, nonché la guida cult dei viaggiatori di tutto il globo, la Lonely Planet, citino il Paese fra le Top Destination del 2014.

Comprare un immobile in Albania potrebbe risultare una scelta estremamente vantaggiosa sotto una molteplicità di punti di vista. *In primis* per la maggior semplicità, dal punto di vista burocratico-amministrativo, dei processi di vendita e acquisto di un immobile, caratterizzati da iter piuttosto rapidi e spesso a vantaggio dei compratori stranieri. I costi di transazione sono normalmente molto bassi. L'im-

posta legata al trasferimento di proprietà varia a seconda del valore del bene, fino ad un massimo del 3% del sell-price. Una volta effettuato l'acquisto, i costi di gestione di proprietà insieme alle tariffe municipali sono in via generale molto bassi. Importantissimo è, infine, assicurarsi, coadiuvati da un esperto legale, che i titoli di proprietà siano completamente in regola prima di procedere all'acquisto di un immobile.

Non v'è, pertanto, dubbio che il mercato immobiliare albanese offra importanti opportunità di investimento, profilandosi come ingente fonte di ricchezza che non può e non deve essere sottovalutata.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi e Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

(segue) Le novità del DL "Destinazione Italia"

(continua dalla prima)

La decadenza trimestrale appare dunque una misura di singolare (e per certi versi incomprensibile) severità, suscettibile di colpire in special modo le fasce deboli della società, quelle che, seppur esposte al pari delle altre ai rischi della circolazione, godono, per ragioni socio-economiche, di un meno ampio accesso alla tutela legale, necessaria per assicurare il pieno godimento dei propri diritti ed evita-

re ostacoli quale quello rappresentato dalla norma in commento.

Mentre gli emendamenti che vengono in queste ore proposti al testo (che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 febbraio) accendono ulteriormente il dibattito, suscitando nuovi dubbi circa la legittimità costituzionale delle relative disposizioni, il *vademecum* dell'automobilista (e del diportista!) si arricchisce di due nuove regole, per l'ipotesi di sini-

stro: l'immediata identificazione degli eventuali testimoni, e la loro indicazione nella denuncia all'assicurazione, e la formulazione di richiesta risarcitoria non oltre il terzo mese dalla data del sinistro.

Se queste nuove regole sopravvivranno alla conversione, oppure saranno modificate, ve ne daremo notizia nei prossimi numeri del notiziario.

(Avv. Alberto Pasino – 040 7600281)

News dalle istituzioni

Da dicembre 2013 l'Avv. Giardini è tra gli esperti dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'Avv. Andrea Giardini è stato scelto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quale esperto invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale del Consiglio stesso, dal Dicembre 2013. L'Assemblea Generale si esprime sugli affari più rilevanti e delicati sottoposti all'attenzione del Consiglio, quali ad esempio: linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, programmazione e progetti di opere e lavori pubblici, quali progetti relativi all'infrastruttura tecnologica a servizio degli interporti e della logistica, piani regolatori portuali e piani aeroportuali, norme tecniche, pareri di carattere generale su schemi, atti regolamentari o disegni di legge. Allo stesso tempo l'Avv. Giardini mantiene la partecipazione iniziata nel 2011, sempre quale esperto, alle adunanze della Sezione III del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, specificamente dedicata all'attività consultiva in merito a opere marittime e portuali, terminali e piattaforme in mare, porti ed approdi turistici, piani e difese delle coste, infrastrutture per i trasporti marittimi, ed in generale alle questioni connesse ai porti ed alle opere marittime e costiere.

Seminari e formazione

Seminario sull'outsourcing della logistica

L'Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) ha invitato l'Avv. Massimiliano Musi a tenere a metà febbraio un seminario focalizzato sulla tematica dell'outsourcing nel settore della logistica. L'intervento verterà principalmente sull'analisi dei confini della responsabilità delle aziende che, in una logica di miglioramento dei processi fisici e organizzativi, ospitano al loro interno imprese di logistica/ facchinaggio.

ZUNARELLI

 B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
 STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

 SEDE DI BOLOGNA
 0512750020

 SEDE DI TRIESTE
 0407600281

LE NOSTRE SEDI

 BOLOGNA ROMA MILANO
 TRIESTE TORINO PARMA
 RAVENNA RIMINI
 BARI PALERMO
 SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

 Ci trovate all'indirizzo:
www.studiozunarelli.com